



Dalla parte del MEDICO™
DIFESA nella RESPONSABILITÀ SANITARIA

La difesa del Medico nei confronti dell'Ospedale

Con la sentenza n. 24167/19 la suprema Corte di Cassazione ha affermato che in processo, per poter **vincere la causa contro il medico, la struttura** che ha pagato il risarcimento del danno al paziente danneggiato **deve provare la colpa del medico** stesso.

Allo stesso modo, anche il paziente che intende fare causa al medico che l'ha curato deve provarne la colpa.

Ma è proprio così?

In prima battuta verrebbe da dire che è **un grande passo avanti**, ai fini dell'allontanamento tra la posizione del medico – che deve necessariamente essere meno esposta, perché un sanitario svolga la professione con un minimo di serenità – e la posizione della struttura, impegnata in prima linea nelle cause e negli accertamenti di responsabilità sanitaria.

Sul **fronte penalistico**, però, certamente **la risposta è no**.

La **responsabilità è personale**, e dunque il **medico** sarà il **primo, principale indagato**, processato e giudicato per i fatti di cosiddetta “malasanità”.

E sul **fronte civile**? La **risposta è “ni”**.

Se infatti è vero che il peso di provare la colpa del medico ricade prima sul paziente e poi sulla struttura, è altrettanto vero che **solitamente la prova consiste in una consulenza tecnica medico legale svolta in corso di causa** e disposta dal Giudice.

Non c'è la necessità, quindi, **per il paziente** o per le strutture **di fare particolari indagini** o attivarsi in qualche modo, perché **la perizia supplisce** nei fatti a ogni ipotetica mancanza di prova sia della struttura che del paziente.

L'intento (apprezzabile) della **legge Gelli Bianco**, seguito correttamente dalla giurisprudenza, diventa pertanto poco più che uno **specchietto per le allodole**, grazioso ma dall'utilità molto limitata.